

Convegno *“Iniziative di supporto alla filiera del miele”*



Etichettatura del miele

13.11.2011

Dr. Massimo Benvenuti
Mpaaf

Etichettatura: normativa di rilievo

- **Decreto Legislativo N. 181/2003**
norma generale sull'etichettatura e
presentazione dei prodotti alimentari (modifica
del D. Lgs. 109/92);
- **Decreto Legislativo N. 179 del 21/05/04**
relativo all'attuazione della Direttiva
2001/110/CE concernente la produzione e la
commercializzazione del miele.

Decreto Legislativo N. 181/2003

Articolo 2 - l'etichettatura non deve:

- indurre in errore l'acquirente;
- attribuire all'alimento effetti o proprietà che non possiede;
- suggerire che l'alimento possieda caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti analoghi possiedono caratteristiche identiche;
- attribuire all'alimento proprietà atte a prevenire, curare, guarire una malattia.

Sanzione (pubblicità ingannevole): da 3500 a 18000 €.

Decreto Legislativo N. 179 del 21/05/04
Produzione e
commercializzazione del miele

Definizione di “Miele”

Sostanza dolce naturale che le api (*Apis mellifera*) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

Indicazioni obbligatorie (già in uso prima del 2004)

- Denominazione di vendita (es. miele);
- peso (quantità netta);
- nome (o la ragione sociale o il marchio depositato) e la sede o del produttore o del confezionatore o di un venditore UE;
- Numero di lotto.

Indicazioni obbligatorie (di nuova introduzione)

- La sede dello stabilimento di produzione o confezionamento
(quando diverso dall'indirizzo del responsabile di commercializzazione già indicato in etichetta);
- il termine preferenziale di consumo
(termine minimo di conservazione);
- indicazione del Paese di origine.

E' possibile utilizzare ancora le vecchie etichette "di scorta", purchè si aggiungano le indicazioni mancanti (es. mediante un semplice timbro).

1. DENOMINAZIONE di vendita

La denominazione corretta è quella di "**MIELE**".
Ad essa possono essere aggiunte specificazioni riguardanti l'**origine botanica** e l'**origine geografica** (naturalmente se corrispondono al vero) ed eventuali **criteri di qualità specifici** previsti dalla normativa comunitaria (DOP, IGP, etc.).

Vanno evitate altre denominazioni espressamente non previste dalla legislazione vigente (es. puro, purissimo, vergine integrale, ecc.)

Esempi corretti:

"miele"; "miele millefiori"; "miele di nettare"; "miele di melata"; "miele di fiori"; "miele di fiori di montagna"; "miele di castagno"; "Miele di castagno della Toscana"; "Miele di castagno del Monte Livata".

Esempi errati:

(sanzione da 600 a 6000 €)

"miele puro di api"; "miele naturale";
"miele purissimo integrale"; "miele
vergine integrale"; miele "balsamico";
miele espettorante di eucalipto/ miele
afrodisiaco della Val Brembana/ miele
di prato/miele di montagna/ miele di
flora mediterranea.

CIRCOLARE MIPAAF 8 marzo 2005, n.1

Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004,
concernente produzione e commercializzazione del miele

Si “millefiori”

Altre possibili denominazioni
secondo il metodo di produzione o
estrazione:

Miele di favo

Miele con pezzi di favo

Miele scolato

Miele centrifugato

Miele torchiato

Miele filtrato

Destinazione industriale

(con obbligo di menzione “miele per uso industriale”con l’indicazionedestinato solo alla preparazione di cibi cotti)

- a) Miele con gusto od odore anomali;
- b) fermentato od effervescente;
- c) surriscaldato.

2. IL PESO NETTO

- La tolleranza di errore nel peso ammessa è del 3% per confezioni fino a 250 g; del 2% fino a 1000 g; dell'1% da 1000 a 5000 g.
- Nell'etichetta va indicato il peso netto, indicato con il simbolo "g" senza alcuna punteggiatura (si può usare anche la misura in Kg) che segue il peso. La dicitura "Peso netto" può essere omessa.

• ESEMPI

SI:

500 g

500 grammi

1 Kg

1 chilogrammo

NO:

~~g 500~~

~~grammi 500~~

~~500 grammi circa~~

~~Chilogrammi 1~~

~~g.1000 100gr.~~

La disciplina metrologica (DPR 391/80) regola le altezze minime dei caratteri in base al peso (volume) del prodotto:

- Fino a 50 g: 2 mm.
- da 50 g a 200 g 3 mm.
- da 200 g a 1000 g 4 mm.
- oltre 1000 g 6 mm.

Sanzioni Previste:

- peso non corrispondente:
da 600 a 6000 euro;
- altezze dei caratteri non
corrispondenti:
da 51,6 a 516 euro.

3. SEDE, NOME O RAGIONE SOCIALE

Nelle etichette deve essere sempre indicato il nome del produttore (o la regione sociale o il marchio) e la sede di almeno uno dei seguenti soggetti: produttore, confezionatore o venditore.

Inoltre deve essere indicata la sede dello stabilimento (laboratorio) di confezionamento, se non coincide con l'informazione precedente già inserita in etichetta.

Esempi corretti:

- "Mario Rossi, via Fiori 4, Marino (RM)";
- "prodotto e confezionato da Mario Rossi, via Fiori 4, Marino (RM)";
- "prodotto da Mario Rossi, via Fiori 4, Marino (RM) e confezionato da Andrea Bianchi, via delle Camelie 2, Genzano (RM)";
- "prodotto e confezionato per Giorgio Bianchi, via Tagliamento 37, Bussolengo (Vr), da Dolcemiele, Zona Industriale - via del Commercio 9, Bussolengo (Vr)";
- "prodotto da Neri Ugo, Loc. Bassone, 12 (Vr).

Esempi errati:

- "prodotto e confezionato da Mario Rossi";
- "prodotto e confezionato da Mario Rossi, per sé e per gli amici";
- "apicoltura Mario Rossi, zona dei Castelli Romani";

Sanzione Prevista: da 600 euro a 3500 euro

4. L' IDENTIFICATIVO DI LOTTO

Va indicato sempre, a tutela merceologica e sanitaria.
I caratteri di stampa devono essere chiaramente
leggibili.

Si esprime con la lettera L seguita da:

- Numeri
- Lettere
- Numeri + lettere

La lettera “L” può essere omessa solo se il lotto è ben
distinto dalle altre indicazioni in etichetta.

Può essere sostituito dal termine minimo di
conservazione, se espresso con giorno/mese/anno

- **esempi corretti:**

"L 120/02"; "L aca 120"; "L a 120/05"; "L 222 500 g"; "da consumarsi preferibilmente entro il 31./12/04".

- **esempi errati:**

"numero di lotto 1333"; "(L) 120/02"; L12@70.

Sanzione prevista da 600 a 3500 euro.

5. IL PAESE DI ORIGINE

E' obbligatorio menzionare sull'etichetta il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto.

Nel nostro caso: “Paese di origine: Italia”, oppure: “Miele italiano”.

Esempi: “Paese d'origine: Argentina”; “Paese d'origine: Italia”; “Paesi di origine: Italia e Romania”; “Paesi di origine Cina e Ungheria”.

Sanzione prevista: da 600 a 6000 euro.

Paese d'origine

- 1) «miscela di mieli originari della CE»;
- 2) «miscela di mieli non originari della CE»;
- 3) «miscela di mieli originari e non originari della CE»;

Con L. 11.3.2006 n. 81 : obbligo di indicazione in etichetta del Paese o dei Paesi in cui il miele è stato raccolto.

6. TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

E' obbligatorio indicare la durabilità del miele come "termine minimo di conservazione" (T.M.C.)

Il termine preferenziale di consumo è la data fino alla quale il responsabile della commercializzazione del prodotto ritiene che questo conservi le sue proprietà specifiche, restando entro i limiti di composizione stabiliti dalla norma.

In pratica si ritiene valido un T.M.C. = 18 mesi
(indicato con mese ed anno).

Altri, ritengono corretto un T.M.C. = 2 anni
(in questo caso può essere indicato con il solo anno; ad
es. “da consumarsi preferibilmente entro la fine del
20011”).

Nel caso si volesse utilizzare il T.M.C. come
numero di lotto, la data va messa come
giorno/mese/anno

- **esempi corretti:**

"da consumarsi preferibilmente entro la fine del 2011";

"da consumarsi preferibilmente entro la fine di dicembre 2011";

"da consumarsi preferibilmente entro il 31/12/2011".

- **esempi errati:**

"da consumarsi entro il 2011";

"da consumarsi preferibilmente entro il 2011".

Sanzione prevista: da 600 a 3500 euro.

Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7
(legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40)

Art. 4.Data di scadenza dei prodotti alimentari

«2-bis. L'indicazione del **termine minimo di conservazione** ... deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile ed in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore».

Nello stesso campo visivo
devono comparire


- Denominazione
- Peso netto
- Termine minimo di conservazione

7. IL SIGILLO DI GARANZIA

- Il contenuto della confezione non deve essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata
- Il sigillo di garanzia garantisce il consumatore ed il produttore da eventuali manipolazioni
- Sul sigillo di garanzia si possono riportare i dati dell'etichetta

Indicazioni facoltative

- Modalità di conservazione
- Anno di produzione
- Composizione
- Adempimenti ambientali



*Grazie
per l'attenzione*

MIELE:

**Che cosa indicare sugli
imballaggi**

Che cosa indicare sugli imballaggi

confezioni contenenti più unità di prodotto
(ad esempio scatole con più i vasetti da 40
grammi)

- A) denominazione del prodotto (miele)
- B) numero delle confezioni e loro peso – solo se queste informazioni non sono comprensibili chiaramente dall'esterno
- C) il termine minimo di conservazione del prodotto con la durabilità più breve

MIELE:

Che cosa indicare sugli imballaggi

imballaggi di confezioni destinate alla vendita all'ingrosso

(ad esempio i pallets di vasetti destinati alla grande distribuzione)

- 1. **indicare sui documenti di trasporto o sulle fatture accompagnatorie di vendita:**
 - a) **denominazione di vendita (es. miele di acacia)**
 - b) **quantità**
 - c) **termine minimo di conservazione**
 - d) **Lotto/i di appartenenza**

- 2. **indicare sull'imballaggio**
 - a) **denominazione di vendita (es. miele di acacia)**
 - b) **quantità (es. 600 confezioni da 500 g)**
 - c) **nome e sede del venditore**

confezioni di miele sfuso destinate ad ulteriori lavorazioni

(ad es. i fusti da 300 kg o i secchi da 25 kg)

le indicazioni possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali (fatture o documenti di trasporto)

- a. denominazione di vendita (es. miele di acacia)
- b. quantità netta
- c. nome o ragione sociale e sede del produttore o confezionatore o venditore
- d. lotto di appartenenza